



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2390 del 27 marzo 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 9 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3429, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento ai doveri di informazione, al momento dell'acquisto, in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari, nonché con riferimento alla mancata rilevazione della inadeguatezza rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 9 maggio 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 6 giugno, i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un

difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

I ricorrenti – che sono cointestatari del dossier su cui è registrato l'investimento - espongono di avere sottoscritto, in data 9 marzo 2015, su raccomandazione dell'intermediario e previa riassicurazione che si trattava di un investimento a capitale garantito, quote del fondo “*Morgan Stanley Diversified Alpha Plus*” per l'importo di € 25.000,00.

I ricorrenti – i quali rilevano di aver avuto contezza *«soltanto nel febbraio 2018»* dell'intervenuto decremento del valore degli strumenti finanziari sottoscritti, *«nonostante già a far tempo dal dicembre 2017 avesse[ro] richiesto presso la propria filiale [...] il motivo»* per il quale il numero delle quote fosse sceso dalle iniziali 796,985 ad 588,219 sentendosi rispondere *«in tale occasione (...) che la diminuzione del numero di azioni non aveva comportato la diminuzione del valore del capitale investito»* - deducono che l'intermediario, al momento in cui essi si sono risolti all'operazione, si sarebbe reso inadempiente agli obblighi inerenti la prestazione dei servizi di investimento. Segnatamente, i ricorrenti lamentano: (i) di non aver ricevuto informazioni veritiere sulle caratteristiche del fondo al momento della sottoscrizione delle quote; (ii) che l'intermediario non avrebbe correttamente svolto l'attività di profilatura, e che non sarebbe rispondente al vero quanto risultante dal questionario riguardo alla conoscenza approfondita dei prodotti finanziari in generale, e di quello oggetto della controversia in particolare; (iii) che il prodotto non sarebbe, comunque, adeguato rispetto al profilo.

Sulla base di quanto esposto i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso dell'intero capitale investito.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una ricostruzione in fatto della vicenda che si discosta parzialmente da quella presentata dai ricorrenti. L'intermediario osserva, infatti, che i ricorrenti sono sì contitolari del rapporto ma abilitati ad operare con firma disgiunta; nel caso di specie l'investimento contestato non sarebbe stato disposto

congiuntamente, bensì solo da uno dei due cointestatari. Secondo l'intermediario l'investimento sarebbe, dunque, adeguato al profilo del disponente, rispetto al quale soltanto andava valutato, anche perché il disponente ha sottoscritto, in data 28 gennaio 2015, un questionario ove ha dichiarato di avere *«la conoscenza di numerose categorie di strumenti finanziari, di aver già effettuato investimenti in strumenti finanziari diversi, con un volume significativo rispetto al capitale investito [...] e di aver conseguito un diploma, una laurea e/o maturato un'esperienza in materie economico/finanziarie»*.

Per quanto concerne il dedotto inadempimento ai propri obblighi informativi in occasione della sottoscrizione, l'intermediario respinge l'addebito sottolineando che la politica e l'obiettivo d'investimento del fondo sono state illustrate e che le stesse sono riportate dalla società emittente all'interno del "KIID" *«composto di sole due pagine e consegnato al sottoscrittore nell'occasione»*.

Il resistente osserva, altresì, che le quote sono ancora detenute dai ricorrenti, sicché il pregiudizio che essi lamentano non può dirsi ancora attuale. L'intermediario sottolinea che, in ogni caso, il danno sofferto non potrebbe mai essere ragguagliato al capitale investito, bensì alla differenza tra quest'ultimo e il valore delle quote nel momento in cui i ricorrenti hanno constatato la inadeguatezza dell'investimento, giacché essi avrebbero potuto, a quella data, circoscrivere il danno procedendo alla loro liquidazione.

4. I ricorrenti non si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF, così cristallizzando il tema del contendere.

DIRITTO

I. I ricorrenti prospettano un duplice inadempimento dell'intermediario, lamentando sia di non aver ricevuto informazioni sufficienti circa le caratteristiche del prodotto acquistato, sia la mancata rilevazione del carattere inadeguato degli strumenti finanziari rispetto al profilo.

Sotto il primo profilo la domanda non è fondata. Il resistente ha, infatti, offerto prova di avere consegnato ai ricorrenti il c.d. KIID, ossia il documento che reca in

forma sintetica ma pienamente intellegibile le informazioni chiave per poter compiere una scelta consapevole di investimento. Ebbene, come il Collegio ha già avuto modo di osservare in precedenti occasioni (cfr. decisione n. 1453 del 1° marzo 2019), la consegna di tale documento costituisce mezzo senz'altro idoneo per assolvere gli obblighi informativi.

2. La domanda è, invece, fondata sotto il secondo profilo. Nel caso di specie la tesi dell'intermediario che vorrebbe correttamente svolta la valutazione di adeguatezza giacché eseguita con riferimento al profilo del solo disponente l'investimento, non può essere condivisa.

In proposito deve notarsi come la ricostruzione del resistente si basi su di una non esatta ricostruzione dell'operazione, quale risultante dalla documentazione in atti. Lungi dall'essere stata disposta unicamente da uno dei due ricorrenti, la sottoscrizione del modulo d'ordine versato in atti risulta essere stata apposta da entrambi. L'investimento era, dunque, a tutti gli effetti un investimento congiunto, sicché da questo punto di vista non appare corretta la condotta dell'intermediario di procedere alla valutazione di adeguatezza solo nei confronti di [omissis], giacché una simile soluzione sarebbe stata consentita dal contratto solo qualora l'investimento fosse stato disposto solo da quest'ultimo, il che non è, invece, avvenuto.

Indipendentemente dalla considerazione sopra svolta, che già coglie un profilo di non corretto adempimento dell'intermediario agli obblighi inerenti le prestazione del servizio, deve essere, in ogni caso, rilevato come la valutazione condotta dal resistente non sia corretta, a giudizio del Collegio, neppure se valutata rispetto al profilo di quello, tra i due contitolari, che l'intermediario (probabilmente caduto in equivoco in ragione del fatto che il pre-ordine era stato sottoscritto solo da uno dei due ricorrenti) ha assunto come termine di riferimento. Al riguardo è sufficiente notare che il profilo tenuto presente indicava un livello di conoscenza ed esperienza sufficiente ed un orizzonte temporale "medio-lungo" ed un obiettivo rappresentato dalla «*rivalutazione del capitale con crescita nel medio lungo periodo*», e dove in particolare l'investitore, tra le varie possibilità prospettate, ha selezionato nel questionario del gennaio 2015 la risposta «*far*

creocere discretamente il suo capitale nel medio periodo accettando un rischio contenuto». Si trattava, dunque, di un profilo rispetto al quale – come il Collegio ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni rese in relazione ad operazioni che hanno avuto ad oggetto le quote del fondo “*Morgan Stanley Diversified Alpha Plus*” – l’investimento non poteva essere considerato coerente (si veda in questo senso proprio la già ricordata decisione n. 1453 del 1° marzo 2019).

3. Accertato l’inadempimento si deve procedere alla liquidazione del danno.

Sotto questo profilo devono essere condivise le considerazioni dell’intermediario in ordine al fatto che la conservazione dell’investimento nel portafoglio – sebbene non sia ostativa alla richiesta risarcitoria – impone, tuttavia, di liquidare il danno nella misura della differenza tra il capitale investito e il valore dell’investimento nel momento in cui i ricorrenti hanno avuto contezza del carattere non adeguato dello stesso rispetto al loro profilo e, pur potendo dismettere l’investimento, non lo abbiano fatto. In questo caso – come ha sottolineato la Suprema Corte (Cass., 29 dicembre 2011 n. 29864) - così come l’investitore si giova delle eventuali riprese di valore del titolo è coerente che egli sopporti il rischio pure di eventuali ulteriori perdite.

Facendo applicazione di tali principi, dal momento che sono gli stessi ricorrenti ad ammettere di aver avuto contezza delle perdite di valore del loro investimento già nel mese di febbraio del 2018, ritiene il Collegio che il danno debba essere liquidato in misura pari alla differenza tra il capitale investito e quanto gli stessi avrebbero potuto realizzare disinvestendo dal fondo almeno alla data del 1° marzo 2018, e pertanto in misura pari a € 5.272,54. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 137,09 a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 5.409,63, per i titoli di cui in narrativa, oltre gli interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi